

Differenza tra unioni civili e convivenze di fatto

Autore: Concas Alessandra

In: Diritto civile e commerciale

La Legge Legge 20/05/ 2016 n. 76 , cosiddetta **Legge Cirinnà**, ha introdotto le **unioni civili**. Si tratta di istituto giuridico che tutela la convivenza tra persone dello stesso sesso, garantendo ad entrambe alcuni dei diritti e dei doveri tipici del matrimonio.

Per approfondire leggi anche “Le tutele legali nelle crisi di famiglia” di Michele Angelo Lupoi.

Differenze tra unione civile e matrimonio

Tra unioni civili e matrimonio si riscontrano delle **differenze**. L'**unione civile** si realizza tra **persone dello stesso sesso** e non riconosce espressamente l'obbligo di fedeltà né quello di collaborazione. Nel **matrimonio** la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, mentre per l'unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia.

Le parti, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, possono indicare un **cognome comune** scegliendolo tra i loro cognomi. I partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. In caso di **scioglimento dell'unione civile**, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione.

Aspetti in comune

Nonostante le differenze, gli **aspetti che accomunano** le unioni civili al matrimonio sono numerose.

Entrambe le parti sono tenute, ognuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a **contribuire ai bisogni comuni** dell'unione. Concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. Ad ognuna spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Il regime patrimoniale dell'unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla **comunione dei beni**. Sotto il **profilo successorio**, l'unione civile conferisce alle coppie il diritto alla legittima.

Con la stessa legge, in Italia è stata introdotta la disciplina per le coppie che, di fatto, vivono come se fossero unite in matrimonio, sono le **convivenze di fatto**.

Convivenze di fatto

Secondo la legge, per **conviventi di fatto** si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. La convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso o eterosessuali può essere attestata da un'**autocertificazione**, redatta in carta libera e presentata al Comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo anagrafico.

Il Comune, una volta eseguiti gli opportuni accertamenti, rilascerà il certificato di residenza e stato di famiglia. I conviventi devono presentare l' autocertificazione, perché la convivenza può essere provata con ogni strumento, anche con dichiarazioni testimoniali.

Lo status di convivente di fatto comporta il riconoscimento di **specifici doveri e diritti**. Stessi diritti che spettano al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. In caso di **malattia grave** da comportare un deficit della capacità di intendere e volere, il convivente può delegare l'altro a rappresentarlo nelle decisioni in ambito di salute. Al convivente è riconosciuto anche il diritto di visita e di assistenza. Il convivente superstite succede nel **contratto di locazione** al convivente defunto, e può anche essere inserito nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari.

Le **unioni civili** sono state concepite per la tutela delle **coppie omosessuali** che a lungo sono state destinatarie di un trattamento diverso rispetto alle coppie eterosessuali. Non era prevista nessuna tutela specifica. Non potendo essere equiparata al matrimonio, l'unione civile è quella che più gli si avvicina.

La **convivenza di fatto** è relativa a quelle persone, omosessuali o eterosessuali, che hanno deciso di non contrarre matrimonio né di sancire il loro legame attraverso l'unione civile, che sono meritevoli di tutela rispetto a determinati aspetti della vita.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/differenza-unioni-civili-convivenze/>